



## Circolare n° 8/2022

### BUONI BENZINA: Novità 2022

Con la presente per informarvi della **novità** contenuta nel DL 21/2022, all'art. 2:

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da azienda private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, c. 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. *Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.*

Stante il valore letterale della norma, dunque, **sarà possibile per l'intero anno (2022) riconoscere ai dipendenti fino a 200 Euro di buoni benzina, beneficiando dell'esenzione fiscale.**

Questa misura si affianca a quanto già previsto in materia di *fringe benefits*, cioè i c.d. "beni in natura" che possono essere riconosciuti ai dipendenti con esenzione fino a Euro 258,23 (discorso diverso per il c.d. welfare aziendale).

#### COSA DERIVA DA TUTTO QUESTO PER L'ANNO 2022?

L'azienda potrà, dunque, riconoscere ai dipendenti:

1. **Beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di Euro 258,23:** superata questa soglia, per meccanismo TUIR (art. 51, c,3) l'intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali;
2. **Beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di Euro 258,23 e, in aggiunta, altri 200 di buoni benzina/carburante:** superate queste soglie, per meccanismo TUIR, gli interi importi diverranno imponibili sia a fini contributivi sia fiscali;
3. **Buoni benzina per un totale di 458,23 euro (258,23+200):** superata questa soglia, per meccanismo TUIR (art. 51, c,3) l'intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali.

Le aziende possono quindi acquistare i buoni benzina attualmente in commercio ed erogarli ai dipendenti a titolo di liberalità. Non solo, ma poiché il limite di 258,23 euro è di carattere generale, tra i possibili beni e servizi distribuibili gratuitamente possono rientrare anche gli stessi buoni benzina, arrivando potenzialmente a un totale massimo di 458,23 euro per il 2022. Non dimenticando, però, che se il limite di 258,23 euro viene superato l'intero valore concorre a formare il reddito.

È dunque opportuno che detti ammontari siano monitorati e separati in busta paga, utilizzando apposite voci che li qualificano alternativamente:

- **buoni benzina erogati ai sensi dell'articolo 2 del DL 21/2022**
- **buoni benzina erogati ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir**

Inoltre, l'esenzione fino a 258,23 euro non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit – sia quelli da determinarsi in base al valore normale, sia quelli da quantificarsi secondo i criteri convenzionali di cui all'articolo 51, comma 4, del Tuir – se il relativo valore supera già la soglia stessa dei 258,23 euro.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



## **PARTICOLARITA'**

Da questi importi andranno dedotti gli eventuali riaddebiti al dipendente (ad esempio, tramite trattenute in busta paga) o comunque quanto da questi corrisposto per la fruizione del bene o servizio (ad esempio, pagamenti diretti alla società di autonoleggio) inclusa l'iva. Fanno eccezione le somme eventualmente sostenute dal dipendente, di tutti o taluni elementi (ad esempio, il costo del carburante) che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Acì per il calcolo del fringe benefit relativamente alle auto in uso promiscuo (circolare Mef 326/97), che quindi non possono essere dedotte. Peraltro, nel caso delle **auto assegnate in uso promiscuo**, visto che il costo del carburante è ricompreso nella determinazione del costo chilometrico elaborato nelle tabelle Acì, e considerato che lo stesso è alla base del calcolo del fringe benefit imponibile per il dipendente, il bonus carburante potrebbe non essergli precluso, in particolare ove il costo del carburante fosse, per policy aziendale, a suo carico. Sono tuttavia opportuni chiarimenti ufficiali.

Invitiamo, comunque, tutte le aziende ad attendere eventuali **ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA**: lo Studio, come sempre, ve ne darà notizia appena ve ne sarà necessità.

**Nel caso di acquisto e riconoscimento nei riguardi dei dipendenti (fringe e/o buoni benzina) sarà onere dell'azienda comunicarlo allo Studio al fine di permetterci di inserire il valore in busta paga.**

Cordialmente.

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489